



N. 754/20 SENT.
N. 6326/12 R.G.
N. 7190 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Lilia M. Ricucci, ha pronunciato, all'udienza del 18.2.2020, la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella presente controversia di lavoro iscritta al n. 6326/2012 R.G.L. e vertente

tra

Raio Antonella, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Veccia, giusta procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

e

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA-Direzione Generale Ufficio IX - Ambito Territoriale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario dott. Giuseppe De Sabato

RESISTENTI

avente ad oggetto: nomina DSGA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.7.2012 Raio Antonella, premesso di essere assistente amministrativo assunta a tempo indeterminato e titolare presso il 5° circolo San Giovanni Bosco di Foggia, in servizio nel profilo DSGA presso l'Istituto comprensivo di Stornara; che a seguito del CCNI di categoria del 12.3.2009 erano stati regolati "*i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale da un'area inferiore all'area immediatamente superiore del personale appartenente alle aree contrattuali A, B e C di cui alla tabella C allegata al CCNL 2007*"; che in data 28.1.2010 era stato emanato il decreto direttoriale n. 979 con cui era stata bandita la procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011; che nel mese di luglio era

intercorsa un'intesa tra il MIUR e le organizzazioni sindacali in virtù della quale si disponeva l'ultrattività della graduatoria e la nomina mediante scorrimento della stessa per l'anno scolastico 2011/2012; che con successivo DM 17/2012 si disponeva l'assunzione, a seguito di mobilità professionale, di 450 DSGA e, in particolare, di 5 DSGA per la provincia di Foggia; che l'istante era stata esclusa dalla nomina, atteso che - con circolare n. 1800/1 del 9.3.2012 - il MIUR aveva subordinato dette assunzioni all'esame di posti disponibili per l'anno scolastico 2012-2013; tutto ciò premesso, la ricorrente adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, onde sentire dichiarare il suo diritto al passaggio dall'area contrattuale B all'area contrattuale D e, per l'effetto, condannare il MIUR all'effettiva assunzione a tempo indeterminato nell'area D di direttore dei servizi generali ed amministrativi con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell'1.9.2011. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Acquisiti gli atti ed i documenti delle parti, all'odierna udienza, esaurita la trattazione, la causa veniva discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza, resa in forma contestuale.

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.

È incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la Raio, dipendente del M.I.U.R. con qualifica di assistente amministrativo (area B) e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha presentato domanda per partecipare alla procedura selettiva, per titoli ed esami, disciplinata dal CCNI 2009 ed avviata dal M.I.U.R. con il decreto direttoriale n. 979 del 28.01.2010, per ottenere l'immissione in ruolo come DSGA. E' altresì incontestato che la stessa si sia collocata in posizione utile all'assunzione.

Il MIUR ha sostenuto che con circolare n.73 del 10/8/11 erano state comunicate le tabelle analitiche inerenti la determinazione dei contingenti provinciali da assumere, dalle quali risultavano accantonati n.5 posti per la mobilità professionale in relazione al profilo DSGA nell'ambito della provincia di Foggia rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione delle sole modalità operative per procedere alla stipula dei contratti a tempo indeterminato; che con decreto ministeriale n.74 del 10 agosto 2011 era stata disposta l'assunzione dei contingenti già definiti stabilendo per il profilo di DSGA che esse *“hanno decorrenza giuridica dal 1 settembre 2011 ed economica dal 1 settembre dell'anno successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione”* e che, in ogni caso, al personale sarebbe stata assegnata una sede provvisoria al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva; che con nota prot.1800/1 del 9/3/12 la Direzione Generale per il Personale Sc. aveva condizionato l'immissione in ruolo del personale DSGA alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nell'organico

scolastico non soltanto con riferimento all'anno 2011/2012 ma anche all'anno 2012/2013. Tanto poiché, come precisato nella nota prot. 1906 del 16.3.2012, a seguito del piano di dimensionamento disposto dalla Regione Puglia con delibera del 25.1.2012, la consistenza organica dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi era notevolmente diminuita, determinando situazioni di sovrannumero in tutte le province pugliesi (in particolare, l'organico di diritto era composto da n. 122 posti a fronte di 159 DSGA titolari ed in servizio, con un numero di soprannumerari pari a 37 unità).

Ciò posto, le ragioni ostative del MIUR, documentate in atti e non contestate, in punto di fatto, dalla ricorrente, sono ormai venute meno. All'udienza dell'8.10.2010 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto e dimostrato (cfr. nota MIUR n. 9394 dell'8.8.2019) la vacanza in organico di diritto di n. 15 posti di DSGA. Sul punto, il MIUR ha dedotto, alla successiva udienza del 28.1.2020, che la situazione di sovrannumerarietà è effettivamente cessata in data 1.9.2019.

Per tali ragioni, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al passaggio dall'area B all'area D, profilo DSGA e condannarsi l'amministrazione resistente all'assunzione della stessa a tempo indeterminato, con il predetto profilo, dall'1.9.2019, anche in conformità della nota MIUR del 16.3.2012 (prot. 1985), in atti, la quale espressamente dispone che *“il decreto 17/2012 è finalizzato a disciplinare la nomina di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ex art. 9 ccnl 3.12.2009, a condizione dell'esistenza del posto vacante e disponibile. Pertanto, la nomina non effettuabile viene rinviata all'anno scolastico in cui si matura il presupposto enunciato”*.

Il parziale accoglimento della domanda, in ragione dello slittamento della data di decorrenza del riconoscimento invocato, giustifica la compensazione delle spese (liquidate per l'intero in dispositivo) in ragione di un mezzo. La residua metà viene posta a carico della P.A. resistente, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di Raio Antonella all'inquadramento nell'area D (DSGA) dall'1.9.2019;
- b) condanna l'Amministrazione resistente all'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nella suddetta area, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2019;
- c) condanna il MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte resistente e, per essa, all'Avv. Vittorio Veccia, dichiaratosi antistatario,

liquidate, complessivamente e per l'intero, in € 6.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali.

Compensa tra le parti il residuo mezzo.

Così deciso in Foggia, in data 18.2.2020

IL GIUDICE
Lilia M. Ricucci

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

V. depositato in Cancelleria
pervenuto

18/2/2020



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Celestina Lo Campo